



*Cantina di Conegliano*  
*società agricola cooperativa*

CANTINA DI CONEGLIANO  
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA  
C.F. - PARTITA IVA - REGISTRO IMPRESE 00191770262  
ALBO COOPERATIVE TREVISO N. A142274  
Via Maggior Piovesana, 15 – 31015 CONEGLIANO (TV)



CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA  
DI VITTORIO VENETO  
C.F. - PARTITA IVA - REGISTRO IMPRESE 00190690263  
ALBO COOPERATIVE TREVISO N. A142425  
Via del Campardo, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)

## **Progetto di Fusione**

# **ex art. 2501- *ter* codice civile**

# **Progetto di Fusione per incorporazione**

**di CANTINA DI CONEGLIANO  
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA**

**in CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA  
DI VITTORIO VENETO**

Il Consiglio di Amministrazione della CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO (di seguito, "CANTINA VITTORIO" o "Società Incorporante") ed il Consiglio di Amministrazione della CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA (di seguito, "CANTINA CONEGLIANO" o "Società Incorporanda") hanno redatto e predisposto assieme il seguente progetto di fusione, seguendo l'ordine specificamente indicato dall'articolo 2501-ter del codice civile.

## **1) Denominazione società partecipanti.**

La fusione per incorporazione avverrà tra le società:

- "CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO" con sede legale a Vittorio Veneto 31029 (TV) in via Campardo, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Treviso – codice fiscale e partita iva n. 00190690263, Repertorio Economico Amministrativo n. 64477, numero d'iscrizione all'albo delle società cooperative a mutualità prevalente di diritto n. A142425 ("Società Incorporante") – che opera nel settore agricolo vitivinicolo attraverso la trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti conferiti prevalentemente dai soci;
- "CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA" con sede legale a Conegliano 31015 (TV) in via Maggiore Giovanni Piovesana n. 15, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Treviso – codice fiscale e partita iva n. 00191770262, Repertorio Economico Amministrativo n. 24600, numero d'iscrizione all'albo delle società cooperative a

mutualità prevalente n. A142274 ("Società Incorporanda") – che opera nel settore agricolo vitivinicolo attraverso la trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti conferiti prevalentemente dai soci.

## **2) Statuto della Società incorporante.**

Contestualmente all'approvazione del presente Progetto di Fusione, si delibererà l'adozione, con effetto verso i terzi dalla data di efficacia della fusione, dello statuto sociale allegato al presente progetto sotto la lettera "A", che è da considerarsi parte integrante del medesimo.

Tale statuto è quello attuale della Società Incorporante, al quale verranno apportate le seguenti modifiche in conseguenza della fusione:

- art. 1: variazione della denominazione sociale in "Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Società Agricola Cooperativa" ed ampliamento dei marchi utilizzabili;
- art. 4: previsione della possibilità di svolgere le funzioni di Organizzazione di Produttori (O.P.) del settore vitivinicolo e di predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi di esercizio;
- art. 5: limitazioni ai soci derivanti dall'adesione ad una O.P.;
- art. 7: obbligo dei soci al conferimento totale dell'uva prodotta ed individuazione delle relative esenzioni ed eventuali penalità; riconoscimento di ulteriori obblighi dei soci qualora la cantina sia O.P. riconosciuta;
- art. 9: presentare la domanda di recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio;
- art. 17: in caso di riconoscimento della cantina come O.P., limitazioni ai soci sovventori non conferenti uva;
- art. 22: obblighi dell'Assemblea ordinaria in relazione all'eventuale qualifica O.P. della cantina;
- art. 27: obblighi del Consiglio di Amministrazione in relazione all'eventuale qualifica O.P. della cantina;
- art. 31: maggiore specifica dei poteri riconosciuti al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- art. 32: adeguamento alla nuova normativa sulla revisione legale dei conti;
- art. 38: specificazione della costituzione e del funzionamento del Collegio arbitrale.

## **3) Rapporto di cambio.**

La fusione verrà attuata, ex articolo 2501-ter del codice civile, sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società riferite al 30 giugno 2012. Si precisa che tali situazioni sono i

bilanci d'esercizio relativi al 2011/2012 e già approvati in assemblea ordinaria dalla Cantina Vittorio in data 11 novembre 2012 e dalla Cantina Conegliano in data 27 ottobre 2012.

Nella valutazione del rapporto di cambio si è dovuto inevitabilmente tenere conto della peculiare natura delle società cooperative in generale, che si prefiggono finalità mutualistiche.

In tali società vige, innanzitutto, il principio della irrilevanza della quota capitale posseduta ai fini del voto in assemblea (principio "una testa - un voto", articolo 2538 comma 2 del codice civile); in secondo luogo, in caso di liquidazione della società, i patrimoni aziendali residuali sono destinati ex lege ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 11, Legge n. 59/1992); infine, la preminenza delle finalità sociali fanno propendere per la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantità e qualità delle uve conferite e di qualsiasi altro prodotto agricolo dagli stessi consegnato, del ricavato delle vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere (entrambe sono cooperative a mutualità prevalente).

Tutti questi fattori fanno ritenere adeguato un rapporto di cambio delle azioni alla pari, ritenendosi inoltre non sussistere le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci di entrambe le società. Quindi a ciascun socio della Società Incorporanda verrà attribuito un numero di azioni della Società Incorporante il cui valore nominale sarà pari a quello delle azioni precedentemente detenute nella Società Incorporata.

In conseguenza alla mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili o comunque di diritti correlati all'entità della partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile.

#### **4) Modalità di assegnazione delle quote.**

Come sopra indicato, ai soci delle cooperative partecipanti alla fusione verranno riconosciute le azioni di capitale sociale che già possedevano nelle rispettive società, sulla base di un rapporto di cambio alla pari.

Ne consegue che, per effetto della fusione il capitale dell'Incorporante aumenterà per un importo pari al capitale della Società Incorporata.

Inoltre, con effetto dalla data di efficacia civilistica della fusione, i soci della Società Incorporata verranno iscritti nel libro soci della Società Incorporante.

**5) Data di partecipazione agli utili, anticipata rispetto al giorno di acquisto di efficacia della fusione.**

Le azioni assegnate ai soci della Società Incorporata parteciperanno agli utili prodotti dalla Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio della Società Incorporante nel quale la fusione avrà effetto giuridico, e quindi dal 1° luglio 2012.

**6) Data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società incorporante.**

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio della Società Incorporante nel quale la fusione avrà effetto giuridico, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2012.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex articolo 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Invece gli effetti giuridici decorreranno, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-*bis* codice civile, dalla data dell'ultima iscrizione - in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504 codice civile - dell'atto di fusione presso il registro delle imprese competente.

**7) Eventuale trattamento a particolari categorie di soci.**

Non sussistono categorie di azioni o soci con trattamento particolare.

**8) Eventuali vantaggi a favore di amministratori.**

Con effetto dalla data di efficacia civilistica della fusione, il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO verrà integrato con quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, i quali andranno a sostituire i quattro consiglieri dimissionari della Cantina Vittorio. Resterà quindi un Consiglio di Amministrazione formato da n. 15 membri che rimarranno in carica per un triennio e termineranno il loro mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014/2015.

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.


Elenco Allegati:

"A": statuto sociale della Società Incorporante *post* fusione.

17 dicembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione di  
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA DI VITTORIO VENETO

- Il Presidente – Zanette Stefano –



---

Per il Consiglio di Amministrazione di  
CANTINA DI CONEGLIANO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

- Il Presidente – Lot Antonio -



---